



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce

Presidente

dott. Enrico Sigfrido Dedola

Consigliere relatore

dott. Lucilla Nigro

Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, prorogato dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. n. 2/2021, e della successiva camera di consiglio telematica del 5 luglio 2021 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1125/2020 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli

APPELLANTE

E

AMATO Carmela, rappresentata e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata in Piedimonte Matese, via Squedre n. 37, presso il proprio studio

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 20 settembre 2017 Carmela Amato, avvocato iscritto presso l'Ordine di S. Maria Capua Vetere fin dal 2005, ha adito il giudice del lavoro presso il medesimo Tribunale esponendo di avere ricevuto nella data del 4 luglio 2016 la notifica di una comunicazione con la quale l'I.N.P.S. richiedeva il pagamento dell'importo di € 3.970,81 comprese sanzioni a titolo di contributi asseritamente dovuti per l'anno 2010 alla Gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tanto premesso, ha contestato la debenza delle somme, affermando di avere versato il contributo integrativo richiesto dalla Cassa forense nell'anno in esame; ha eccepito la prescrizione dei pretesi crediti vantati dall'I.N.P.S., evidenziando il decorso del termine quinquennale; ha censurato la misura delle sanzioni applicate, non versandosi in un caso di evasione.

Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza delle domande, così richiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 1618/2020 che, respingendo il ricorso nel merito e l'eccezione di prescrizione, ha accolto esclusivamente la domanda riguardante la misura delle sanzioni, ricondotte ad un caso di omissione, compensando le spese processuali.

Con atto depositato il 10 giugno 2020 l'I.N.P.S. ha interposto appello avverso la predetta sentenza deducendo l'integrazione di un'ipotesi di evasione in quanto la contribuente aveva omesso volontariamente di indicare nella dichiarazione dei redditi la base imponibile ai fini previdenziali. Ha, inoltre, affermato l'erroneità della motivazione della declaratoria di prescrizione, richiedendo di integrarla secondo le proprie asserzioni.

Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituita la Amato, concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni illustrate di seguito.

Quanto al merito della questione sottoposta alla disamina della Corte, si deve in primo luogo trattare della produzione documentale di una cartella di pagamento emessa per conto della Cassa di previdenza ed assistenza forense risalente al 2013, con la quale l'ente previdenziale richiedeva il pagamento anche per l'anno 2010 del contributo soggettivo.

Ritiene il collegio che tale produzione sia tardiva ed inammissibile in quanto da un lato la parte appellata mai nel corso del giudizio di primo grado aveva dedotto di avere versato il contributo soggettivo ordinario all'ente di categoria, limitandosi ad addurre di avere versato il contributo integrativo e di non essere per tale ragione assoggettata all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'I.N.P.S.; dall'altro lato, il documento all'atto

della instaurazione del presente giudizio era già stato formato e in possesso della parte, che ha del tutto omesso non solo di produrlo in atti, ma anche solo di menzionarlo nelle proprie difese, di guisa che, non essendo stata fornita al giudice alcuna pista probatoria in tal senso, non se ne può disporre in questo grado del giudizio l'acquisizione, anche alla luce del rilievo che la sentenza non è stata impugnata da parte della Amato, dunque la statuizione riguardante la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata non può più essere messa in discussione.

Ciò chiarito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare (si legga in tale senso Cass. n. 6677/2019 e, da ultimo, Cass. n. 8419/2021) che, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Invero, le istruzioni del Modello Unico per le persone fisiche, approvate con appositi decreti ministeriali, ricollegano la compilazione di uno specifico quadro ad una determinata funzione (ad esempio il quadro RE per i redditi da attività libero professionale, il quadro RG per i redditi di impresa, il quadro RR per i redditi assoggettati a contribuzione).

Orbene, la compilazione dei quadri con l'indicazione dei redditi che in essi devono essere dichiarati è la conseguenza dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo e, pertanto, non residua spazio per il contribuente per decidere se dichiarare un reddito o meno in un determinato quadro, perché – così facendo – sarebbe lo stesso contribuente ad ergersi a giudice della sua posizione (sottraendosi, prima ancora che all'obbligo contributivo, a quello dichiarativo).

In questo senso depone la giurisprudenza della Corte di legittimità intervenuta sul tema dell'IRAP (imposta alla quale numerosi professionisti ritenevano di non essere assoggettabili per carenza del presupposto impositivo, laddove la norma istitutiva prevedeva un automatico obbligo dichiarativo correlato alla percezione del reddito da attività libero professionale), con le quali la Corte ha evidenziato che incombe sul contribuente l'obbligo di denunciare il reddito anche ai fini IRAP (con la compilazione dell'apposito quadro), salva poi la scelta di versare l'imposta liquidata e chiederne il

rimborso (anche in sede giudiziale laddove l'istanza di rimborso non trovi accoglimento) o di non versare l'imposta ed attendere l'eventuale emissione della cartella di pagamento, per poi impugnarla dinanzi all'autorità giudiziaria per la contestazione del presupposto.

Da tanto discende che la scelta del singolo contribuente di non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi si estrinseca nella violazione dell'obbligo dichiarativo e perciò integra un occultamento del reddito, poiché l'ordinamento appresta specifici rimedi per contestare la debenza delle imposte o dei contributi; rimedi tra i quali non è certamente prevista la mancata indicazione del reddito nello specifico quadro in cui esso deve essere riportato.

Pertanto, avendo la parte appellata omissa di compilare il quadro predetto, pur essendovi tenuta, si rientra in un'ipotesi riferibile alla norma di cui all'art. 2941 n. 8) citata (su cui si vedano tra le tante, Cass. n. 6677/2019; Cass. n. 19403/2019; Cass. n. 20420/2019; Cass. n. 20421/2019; Cass. n. 20570/2019), il che comporta la mancanza di fondamento di qualsiasi questione in ordine alla illegittimità delle sanzioni, atteso che esse sono correlate ad una condotta fraudolenta del contribuente, tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'ente impositore.

L'appello va, pertanto, accolto con la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto integrale delle domande proposte in primo grado dalla Amato.

Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità della questione affrontata, esse possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta integralmente le domande proposte in primo grado da Carmela Amato; compensa le spese.

Napoli, 5 luglio 2021

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce